



**COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO**

**IV[^] Area
Programmazione Economica
Entrate Tributarie e Patrimoniali**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO PUBBLICO
NON DI LINEA CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.11.2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA CON CONDUCENTE

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
- Art. 4 - Organico

CAPO II

NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

- Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art.6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 7 - Collaborazione familiare
- Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle abilitazioni
- Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni
- Art. 10 - Contenuti del bando di concorso
- Art.11 - Presentazione delle domande
- Art. 12 - Commissione di concorso
- Art. 13 - Validità della graduatoria
- Art. 14 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 15 - Inizio del servizio
- Art. 16 - Validità della licenza e autorizzazione
- Art. 17 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 18 - Sostituzione alla guida
- Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 20 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi
- Art. 21 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art. 22 - Tassametro per il servizio taxi
- Art. 23 - Pubblicità sulle autovetture
- Art. 24 - Veicoli di riserva
- Art. 25 - Stazionamento taxi
- Art. 26 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- Art. 27 - Trasporto soggetti portatori di handicap

Art. 28 - Tariffe
Art. 29 - Regolamento del servizio

CAPO III SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 30 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus
Art. 31 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

CAPO IV SANZIONI - REVOCA- VIGILANZA

Art. 32 - Sanzioni
Art. 33 - Revoca della licenza e della autorizzazione
Art. 34 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
Art. 35- Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza
Art. 36 - Vigilanza e controllo

CAPO V NORME COMPORTAMENTALI

Art. 37 - Codice di comportamento
Art. 38 - Comportamenti degli utenti

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Abrogazioni

CAPO I

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo ed individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo ne periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso i seguenti servizi:

-servizio di taxi

-servizio di noleggio con conducente;

così come individuati dall'art. 1 comma 2 lettera a) e b) della Legge 15.01.1992, n. 21 - "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Tali servizi sono disciplinati dalle seguenti norme:

- a) Art. 19, punto 8) e 85 del DPR n. 616/1977;
- b) DPR n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada"
- c) DPR n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada"
- d) D.M. 13.12.1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e) D.M. 15.12.1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggi con conducente.
- f) Art. 8 della Legge n. 104/1992;
- g) D. Lgs n. 395/2000 e s.m.i.
- g) Legge n. 218 del 11.08.2003;
- h) D.M. 28.04.2005 n. 161.

Art. 2 - Definizione del servizio

I servizi Taxi e N.C.C., così come definiti dagli artt. 1,2,3 della legge 15.01.1992 n. 21, provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Servizi di taxi

a) Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito denominato servizio taxi è rivolto ad un'utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

b) I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.

c) Il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda, con le seguenti modalità di accesso:

-chiamata a vista;

-chiamata su telefono pubblico da piazza,

-chiamata su telefono o altro dispositivo collegato ai sistemi di gestione automatizzata della stessa.

d) l'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale. Ad esclusione dei titolari di licenza di taxi rilasciate dal Comune di Mercato S. Severino non è comunque consentito lo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi.

f) la prestazione del servizio sul territorio comunale è obbligatoria.

Servizi di noleggio con conducente

- a) il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
- b) i veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
- c) il servizio è effettuato senza limiti territoriali.
- d) la prestazioni di servizi non è obbligatoria.

Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 19.11.1997 n. 422.

Art. 4 - Organico

Il numero ed il tipo delle autovetture, da adibire a servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale, è il seguente :

- a) servizio di taxi con autovettura n. X licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- b) servizio da noleggio con conducente mediante autovetture n. X autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- c) servizio da noleggio per autobus (vedi artt. 30 e 31)

Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dai flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.

La Giunta Comunale, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo.

CAPO II

Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A.A .
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15.01.1992 n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art.6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni, per l'esercizio del servizio taxi o NCC, possono esercitare la propria attività secondo le norme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.01.1992, n. 21.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti dall'art. 7 della legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifiche della intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio di Polizia Amministrativa l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle abilitazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio, o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6 della legge 21/92;

b) avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

c) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

d) di non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro comune, fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducenti nei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 21/92.

2. Per l'esercizio del servizio NCC è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

3. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizione documentali per verificare il possesso dei requisiti.

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio NCC vengono assegnate per pubblico concorso.

2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, fatto salvo la esistenza di graduatoria valida.

3. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.

Art. 10 - Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve indicare:

a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti per l'ammissione al concorso;

c) i requisiti per il rilascio del titolo;

d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;

e) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4 della legge n.21/92 e il punteggio relativo;

f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;

g) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Art.11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno presentate al Sindaco, in carta semplice.

I candidati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati dell'U.E.;

b) diploma della scuola dell'obbligo;

c) estremi di iscrizione al ruolo conducenti di veicoli adibiti a autoservizi pubblici non di linea presso la CCIAA, qualora istituito;

- d) idoneità morale ovvero assenze di cause di impedimento;
 - e) elencazione di eventuali titoli di preferenza e di precedenza;
 - f) idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o in refezioni che possano influire sullo svolgimento del servizio.
2. I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente oltre a quanto previsto dal comma 1, devono dichiarare:
- a) la disponibilità nell'ambito del territorio comunale di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utenza per la richiesta del servizio;
 - b) la disponibilità nell'ambito del territorio comunale di un'area o locale per rimessa;
 - c) il numero del personale che si intende adibire al servizio.
3. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del Funzionario Responsabile.

Art. 12 - Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso è costituita di tre membri: dal Segretario Generale dell'Ente con funzioni di Presidente, dal Funzionario Responsabile dell'Area Programmazione Economica, dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, e viene nominata dalla Giunta Comunale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore alla Categoria C appartenente all'Area Programmazione Economica.
3. La Commissione opera come un collegio perfetto.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per la relativa approvazione.

Art. 13 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Art. 14 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione del Funzionario Responsabile dell'Area Programmazione Economica.

Art. 15 - Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione del Responsabile dell'Area Programmazione Economica per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassmetro, debitamente sigillato presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa.

Art. 16 - Validità della licenza e autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata, fermo restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. L'ufficio di Polizia Amministrativa verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti per l'esercizio della professione.

Art. 17 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto dell'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/92, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
 - 2.1. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
 - 2.2 La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.
 - 3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.

Art. 18 - Sostituzione alla guida

1. L'art. 10 della legge n. 21/92, stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente, alla guida del taxi, da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazioni del servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 21/92, e cioè o contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 230/62, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.
3. Nel caso di impedimenti di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione all'albo dei conviventi e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.
4. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'ufficio comunale competente.

Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o NCC devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) di essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 20 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 19, l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro omologato con le caratteristiche indicate all'art. 22 del presente Regolamento;
 - b) avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese.
 - c) essere del colore stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti, ove immatricolato in data successiva al 31.12.1992;
 - d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite dall'ufficio comunale competente;
 - e) recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI;
 - f) esporre in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime previste dall'Amministrazione comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti;
 - g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza ed il nominativo del titolare. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio Pubblico";
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli articoli del presente Regolamento, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio, possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

Art. 21 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 20 l'autoveicolo, adibito al servizio N.C.C., deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "N.C.C." lo stemma del Comune di Mercato S. Severino ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Art. 22 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in Euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica, il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:

a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e, bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;

b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

6. In caso di avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.

7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio di Polizia Amministrativa di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.

8. E' data facoltà di installare tassametri, in grado di evidenziare le singole voci, che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art. 23 - Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche.

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti, o agevolazioni tariffarie, deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 24 - Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi e degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge 21/92, la giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.

2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi devono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa riconsegnato al termine dell'uso.

3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.

4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida, è vietato l'uso dell'autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Art. 25 - Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza sindacale ed individuate da apposita segnaletica.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato, con ordinanza del sindaco, se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.

4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 1090 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Art. 26 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse, situate nel territorio del comune di Mercato S. Severino, in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

Art. 27 - Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503.

Art. 28 - Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.
3. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare, con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e pattuirne le condizioni.
7. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92, nonché le centrali Radio-taxi, possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale.
8. La Giunta comunale, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo la massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale.
9. Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92 possono stipulare, con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
10. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Art. 29 - Regolamento del servizio

1. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce i tempi e gli orari di servizio.

CAPO III

Art. 30 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus (autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente) è regolato dalla legge quadro inerente l'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente n. 218 in data 11.08.2003 nonché dal D. Lgs. n. 22.12.2000 n. 395 e relativo regolamento di attuazione Decreto 28.04.2005, n. 161.

Art. 31- Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

Per servizio di noleggio mediante autobus si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'impianto complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o frazionato tra i singoli componenti del gruppo.

L'attività di noleggio mediante autobus è subordinata al rilascio all'impresa in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte del Comune di Mercato S. Severino in cui la stessa abbia la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

Il rilascio dell'autorizzazione non è soggetto a contingentamenti numerici e l'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.

Le autorizzazioni sono sottoposte a vidimazione annuale.

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:

requisito dell'onorabilità di cui all'art. 5 del D.Lgs 22.12.2000, n. 395. Tale requisito deve essere posseduto, oltre che della persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:

dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;

- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

requisiti della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del D.Lgs 22.12.2000 n. 395. Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- 50.000,00 (cinquantamila) Euro qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- 5.000,00 (cinquemila) Euro per ogni autoveicolo supplementare.

La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese che esercitano attività bancaria.

requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs 22.12.2000 n. 395. Il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività. L'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori è rilasciato dalla Provincia competente per territorio.

CAPO IV

Art. 32 - Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 285/92, ai titolari di licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari, si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

Art. 33 - Revoca della licenza e della autorizzazione

Il Comune dispone la revoca della licenza o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;

c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti dall'art. 17 del presente Regolamento;

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 34 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo staso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 35- Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

Art. 36 - Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e NCC compete al Comune, che lo esercita, attraverso l'Ufficio di Polizia amministrativa.

CAPO V

Art. 37 - Codice di comportamento

I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
- c) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- d) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
- e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- f) seguire, salvo diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- g) non chieder il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino fiscale attestante il prezzo pagato per il servizio;
- i) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituti, e comunque solo con il personale autorizzato.
- j) rispettare i turni di servizi, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.

Art. 38 - Comportamenti degli utenti

1-Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare cibi sui veicoli;
- b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;

- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza prevista dal codice della strada;
- f) aprire le porte della parte della corrente di traffico;

CAPO VI

Art. 39 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato, e cessa pertanto di avere efficacia, il Regolamento previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.